

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

13° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 GENNAIO 1998

**Presidenza del presidente ANGIUS
indi del vice presidente D'ALÌ**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE:

– ANGIUS (*Sin. Dem. - l'Ulivo*)... Pag. 2, 35
– D'ALÌ (*Forza Italia*).. 37, 38, 39 e *passim*
ALBERTINI (*Rifond. Com.-Progr.*)..... 38, 42
BONAVITA (*Sin. Dem. l'Ulivo*), *relatore alla Commissione* 35, 36, 37 e *passim*
BOSELLO (*AN*)..... 35, 36, 37 e *passim*
CADDEO (*Sin. Dem.-l'Ulivo*)..... 40, 45, 46
CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 42, 46, 47
D'ALÌ (*Forza Italia*) 36

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

Presidenza del presidente ANGIUS

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2524.

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta del 17 dicembre 1997.

Poichè non sono pervenuti tutti i pareri richiesti, ad eccezione del parere della 5^a Commissione permanente, al fine di accelerare i nostri lavori, nella seduta odierna procederemo esclusivamente all'illustrazione degli emendamenti presentati al testo accolto dalla Commissione in sede referente e assunto come testo base per la discussione in sede deliberante.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura degli emendamenti:

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

2.2

ROSSI

Al comma 2, dopo le parole: «nel senso che», aggiungere la seguente: «non».

2.3

ROSSI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Qualora le attestazioni di cui all'articolo 40, comma 4 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito in legge 30 ottobre 1976, n. 730, siano state rilasciate in mancanza dei presupposti di cui allo stesso articolo, ferme restando le eventuali responsabilità penali, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni ed interessi ma solo al recupero dell'imposta dovuta nei confronti dei comuni che hanno indebitamente richiesto l'applicazione dell'agevolazione.

2. I soggetti che hanno effettuato le cessioni di beni o le prestazioni di servizi relative alle attestazioni di cui al precedente periodo non sono tenuti a rispondere in caso di contestazioni in merito all'applicazione dell'imposta da parte degli uffici finanziari.

3. Le presenti disposizioni si applicano anche a tutte le controversie instaurate in periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

4. Non si fa luogo a rimborso di somme già versate a titolo definitivo per effetto di contenzioso relativo alla fattispecie di cui al presente articolo».

2.0.2

MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I prezzi di vendita degli alloggi dello Stato per fronteggiare le esigenze abitative delle famiglie colpite dagli eventi alluvionali di Firenze 1966, di cui alla legge 6 gennaio 1983, n. 5, si intendono riferiti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 5 del 1983, senza ulteriori rivalutazioni».

2.0.1

IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

3.1

ROSSI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le somme riscosse dai Comuni per effetto del comma 1, comprese quelle relative all'applicazione di sanzioni ed interessi, sono di spettanza dei comuni stessi».

3.2

ROSSI

Al comma 3, sostituire le parole: «il tre per mille» con le seguenti: «l'un per mille».

3.3

ROSSI

Sopprimere il comma 4.

3.4

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante la determinazione delle aliquote in materia di imposta comunale sugli immobili, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. All'abitazione principale e relative pertinenze si applica la medesima aliquota d'imposta”».

3.5

ROSSI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: “su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario”, sono sostituite con le seguenti: “su apposito conto corrente postale intestato al Comune”».

3.6

ROSSI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'istituzione del tributo annuale a favore delle province in materia di tutela, protezione e igiene ambientale, è abrogato.

2. Dalla stessa data alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani istituita con l'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vie-

ne applicata una addizionale del 3 per cento sulla tariffa stessa a favore delle rispettive province.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'interno, sono stabilite le modalità operative per l'applicazione dell'addizionale.

4. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al comma 2 è esente dall'imposta sul valore aggiunto».

3.0.1

ROSSI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis. All'articolo 21, comma 8, recante disposizioni in materia di addebito delle spese di emissione della fattura, le parole: "Le spese di emissione della fattura", sono sostituite con le seguenti: "Le spese di emissione e spedizione della fattura"».

4.2

ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, lettera b), della legge 18 febbraio 1997, n. 28, che adeguano la disciplina delle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alle disposizioni dell'articolo 13, lettera B, paragrafo d), della Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, si applicano anche alle operazioni poste in essere nei periodi d'imposta antecedenti alla entrata in vigore di detta legge, qualora le relative dichiarazioni annuali IVA, validamente presentate, risultino conformi alla citata Direttiva. Non si dà luogo ad accertamenti nè a rimborsi di imposte, salvo che per quelle pagate ai sensi dell'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 dello stesso decreto n. 633, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nel precedente periodo».

4.4

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, lettera b) della legge 18 febbraio 1997, n. 28, che adeguano la disciplina delle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alle disposizioni dell'articolo 13, lettera b), paragrafo d), della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, si applicano anche alle operazioni poste in essere nei periodi d'imposta antecedenti alla entrata in vigore di detta legge, qualora le relative dichiarazioni annuali IVA, validamente presentate, risultino conformi alla citata direttiva. Non si dà luogo ad accertamenti nè a rimborsi di imposte, salvo che per quelle pagate ai sensi dell'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 dello stesso decreto n. 633, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nel precedente periodo».

4.3

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, quinto comma, è aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni di servizi effettuate dagli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni di cui al primo periodo";

b) all'articolo 74, quarto comma, è soppresso l'ultimo periodo».

4.0.1

IL RELATORE

Art. 6.

Al comma 1 anteporre il seguente:

«01. All'articolo 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, è aggiunta la seguente nota: "2. Sono esenti dall'imposta gli atti di notorietà, le dichiarazioni sostitutive, certificati, estratti di qualunque atto o documento rilasciati dalle amministrazioni comunali servizi di stato civile e anagrafe».

6.1

ROSSI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:

a) nella colonna 1 e 2, l'imposta fissa è elevata da lire 2.500 a lire 3.000 e l'importo per cui l'imposta non è dovuta è elevato da lire 150.000 e lire 1.000.000;

a-bis) nella nota 2, atti esenti dall'imposta, è aggiunta la seguente lettera:

d) per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e loro consorzi».

Conseguentemente la nota 2 relativa alle modalità di pagamento è abrogata.

6.2

ROSSI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «conti correnti postali», aggiungere le seguenti: «e bancari».

Conseguentemente sostituire le parole: «e che siano» con le seguenti: «o che siano».

6.3

ROSSI

Sopprimere il comma 2.

6.4

D'ALÌ, VENTUCCI

Art. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Si applicano per le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia le disposizioni previste dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per le somme versate al patrimonio della Società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dall'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,

è elevato al 30 per cento. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazioni incassati dalla Società di cultura sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato.

4. Le erogazioni liberali ricevute dalla Società di cultura non sono soggette all'imposta sugli spettacoli.

5. I proventi percepiti dalla Società di cultura nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

6. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 2, la Società di cultura versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio dello Stato, nei termini e con le modalità fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per i beni culturali e ambientali, una somma pari alla percentuale di detraibilità degli oneri indicata dagli articoli 13-*bis* e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali e una somma pari rispettivamente al 34 per cento e al 37 per cento delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a*) e *b*), del predetto testo unico. Per la sua liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonchè per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

7.0.1

IL GOVERNO

Art. 8.

Al comma 1, nell'ultimo periodo, sopprimere la parola: «Non».

8.1

ROSSI

Art. 9.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: "per il riscaldamento delle serre adibite a colture flo-ro-vivaistiche" sono sostituite dalle seguenti: "per l'attività agricola e zootecnica"».

9.1

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: "colture flo-ro-vivaistiche" sono sostituite dalle seguenti: "colture orto-flo-ro-vivaistiche"».

9.2

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di oneri deducibili)

1. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 possono essere dedotti dal reddito complessivo anche nell'anno successivo, se non dedotti nell'anno in cui sono stati sostenuti».

9.0.1

ROSSI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Detrazione d'imposta sui premi di assicurazione)

1. All'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990 introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, riguardante il contributo al servizio sanitario nazionale sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Su tale contributo l'assicurazione applica una detrazione d'imposta a titolo definitivo del 22 per cento».

9.0.2

ROSSI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:

“a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) il 50 per cento delle somme corrisposte ai lavoratori domestici, nonchè i relativi contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione delle somme corrisposte al coniuge, ai figli e agli ascendenti del contribuente;

b) all'articolo 23, comma 1, concernente l'imputazione dei redditi fondiari al reddito complessivo dei percipienti, le parole: “indipendentemente dalla percezione”, sono abrogate;

c) all'articolo 34, comma 4-*quater*, concernente la deduzione dall'ammontare del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: “, nonchè i terreni che, seppur separatamente classificati dall'unità immobiliare, di fatto costituiscono pertinenza”».

9.0.3

ROSSI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) il 50 per cento delle somme corrisposte per l'affitto dell'immobile utilizzato come abitazione principale, se risultante da contratto regolarmente registrato;».

9.0.4

ROSSI

Art. 10.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il comma 32 è inserito il seguente:

“Le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma, che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero della residenza. In tale caso non sussiste, a far data dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo o dell'autoscafo, l'obbligo del pagamento delle tasse per i periodi d'imposta successivi all'esportazione, ferma restando la responsabilità del proprietario per eventuali omessi adempimenti in materia di cancellazione dai pubblici registri. Nel caso in cui il veicolo o autoscafo sia stato trasferito a terzi, la prescrizione del credito tributario decorre dalla data della domanda di iscrizione dell'atto di trasferimento nei pubblici registri medesimi”».

10.1

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.2

IL RELATORE

Sopprimere i commi 2 e 3.

10.3

IL RELATORE

Art. 11.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei confronti degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quella da accertare, l'ammontare dei compensi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta».

11.1

D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 2, le parole: «solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare», sono sostituite dalla seguente: «quando».

11.2

ALBERTINI

Al comma 3, le parole: «indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei confronti dei contribuenti» sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti degli esercenti attività d'impresa».

11.3

D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere le parole: «L'Ufficio delle imposte procede ai controlli di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 nei confronti di tutti i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare compreso tra 10 e 50 miliardi, almeno una volta ogni sei anni, ed una volta ogni tre anni se di ammontare superiore a 50 miliardi».

11.4

ALBERTINI

Al comma 6, sostituire le parole: «non rileva ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale» con le seguenti: «in misura superiore al 50 per cento rispetto a quelli dichiarati, costituisce notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale».

11.5

ALBERTINI

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro delle finanze è istituita una Commissione composta da sei esperti, designati dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su segnalazione delle organizzazioni economiche di categoria e degli organi professionali».

11.6

ROSSI

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «tenuto conto anche delle» con le altre: «composta per almeno due terzi in base alle».

11.7

D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Commissione è chiamata ad esprimere in tutte le fasi di costruzione degli studi di settore un parere in merito all'idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà a cui si riferiscono».

11.8

D'ALÌ, VENTUCCI

Sopprimere il comma 11.

11.9

ALBERTINI

Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere le seguenti parole: «Essa deve essere costituita sotto forma di società per azioni di cui il Ministero delle finanze deve detenere una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento. Ulteriori quote di capitale possono essere detenute da altri enti pubblici quali Consob ed Isvap ed altri enti esercenti attività di controllo sulle imprese».

11.10

ALBERTINI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Regime fiscale estero privilegiato)

1. Nell'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: "in misura inferiore" a "della stessa natura" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura determinata complessivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di iniziativa del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica"».

11.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

“e) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli Uffici ai sensi dell'articolo 32 comma 1, nn. 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o dell'articolo 51, comma 2, nn. 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972”;

2. All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere, in fine il seguente comma:

“Le disposizioni di cui al comma quarto si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, commi secondo, terzo e quarto”.

3. All'articolo 32, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere, in fine il seguente comma:

“Le notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'Ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta”.

4. All'articolo 51, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, aggiungere, in fine il seguente comma:

“Per l'inottemperanza agli inviti di cui al comma 2, numeri 3 e 4, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973”».

11.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le prestazioni corrispondenti a quelle rese dai centri di assistenza fiscale si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorchè rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse, in quanto richieste dall'associato per ottemperare agli obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

11.0.3

IL RELATORE

Art. 12.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Norme interpretative del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29)

1. Le disposizioni legislative concernenti l'amministrazione finanziaria successive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, vanno intese nel senso che devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1 e 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993».

12.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Mantenimento in bilancio di fondi)

1. Le disponibilità iscritte sui capitoli 1021, 1086, 1099, 3097, 3102, 3135, 3332, 3869, 7851, 7853 e 8205 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1997, ivi comprese quelle derivanti da quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, possono essere impegnate nell'esercizio 1998.

2. Le somme iscritte nell'anno 1995 ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, sul capitolo 1027 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, non utilizzate alla data del 31 dicembre 1997, sono destinate, nell'anno 1998, al Fondo costituito nel predetto stato di previsione in attuazione dell'articolo 3, comma 196, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni. Dette somme saranno versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1998 ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

3. Il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni ai capitoli di bilancio istituiti per effetto della suddivisione delle spese gravanti sui capitoli di cui ai commi 1 e 2, tra i diversi centri di responsabilità».

12.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 20, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

“a-bis) nelle vecchie carriere di concetto e nei nuovi profili professionali in base alla circolare 23900 del 14 ottobre 1988 emanata dal Dipartimento della funzione pubblica;

a-ter) gli impiegati assunti il primo ottobre 1991 nel Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette hanno diritto agli stessi benefici giuridici previsti dalla legge n. 312 del 1980 applicati ai loro colleghi partecipanti agli stessi concorsi, assunti in precedenza».

12.0.3

COSTA, LO CURZIO

Art. 13.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. - (Modifiche all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante disposizioni in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte). - 1. All'articolo 25 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "di ordine economico" sono aggiunte le seguenti: "determinate in base a precisi parametri stabiliti con decreti del Ministro delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,";

b) al comma 1, primo capoverso, sopprimere il secondo periodo;

c) al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: "per i due anni" fino a: "del biennio," con il seguente periodo: "fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado conseguente all'accertamento della condotta illecita per omesso versamento, penalmente rilevante, dei professionisti di cui al primo comma, nonché successivamente,"».

13.1

ROSSI

Sopprimere i commi 2 e 3.

13.2

IL RELATORE

Art. 14.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 4, la lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente i soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione, è sostituita dalla seguente:

“b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta nonché redditi di lavoro dipendenti e assimilati e redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 1.000.000 annue;”».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogata la lettera a).

14.1

ROSSI

Art. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Disposizioni in materia di rimborso interessi
ai concessionari della riscossione)*

1. La lettera *c*), comma 6, dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente i rimborsi spese da parte dei contribuenti a favore dei concessionari della riscossione, è sostituita con la seguente:

“*c*) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi nella misura annua pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti percentuali.”».

15.0.1

ROSSI

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Norme in materia di trasparenza sull'erogazione di servizi pubblici)

1. I gestori ed esercenti pubblici servizi devono evidenziare nelle fatture le penalità e gli interessi addebitati all'utente per ritardato pagamento. Gli interessi di mora non possono, comunque, essere superiori, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti percentuali».

17.0.1

ROSSI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Sospensione delle sanzioni tributarie non penali)

1. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni per la revisione organica delle sanzioni tributarie non penali, e per i tre mesi successivi, sono sospese le sanzioni tributarie non penali per effetto del principio della retroattività delle norme più favorevoli.

2. Le disposizioni di cui al comma che precede si applicano anche alle sanzioni già iscritte a ruolo anche se la relativa rata sia scaduta e non pagata ovvero sia in corso procedura esecutiva.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità operative delle citate disposizioni».

17.0.2

ROSSI

Art. 18.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Trasferimento di demanio lacuale)

1. I beni appartenenti al demanio lacuale statale a terra e relative pertinenze demaniali sono trasferiti al demanio dei comuni, nel cui abitato ricade lo stesso.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, definisce le modalità di trasferimento delle aree e dei beni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, i rappresentanti dei Comuni e degli enti interessati, d'intesa con quelli degli uffici del territorio delle sezioni staccate del demanio e delle direzioni compartimentali del territorio nonchè con quelli degli uffici competenti del Ministero dei lavori pubblici provvedono ad inviare apposita ricognizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I Comuni provvedono a determinare ed aggiornare gli eventuali canoni concessori per le attività affidate in gestione secondo le modalità e i criteri stabiliti nell'atto di concessione

5. Onde uniformare i criteri per le determinazioni di cui al comma 4, i Comuni promuovono forme di compartecipazione per le singole realtà circumlacuali, costituendo eventualmente appositi Consorzi per le finalità in oggetto.

6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, i Comuni competenti per territorio subentrano nei rapporti giuridici ed economici in atto.

7. I Comuni, in deroga alla vigente normativa, provvedono direttamente alla utilizzazione dei beni di cui al comma 1 e alla riscossione dei relativi proventi.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante la riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai comuni interessati in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovuti per i beni appartenenti al demanio lacuale statale e trasferiti ai sensi della presente legge, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi».

18.0.1

CARPINELLI, CAPALDI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Trasferimento di demanio marittimo)

1. I terreni del demanio marittimo di Campomarino per i quali è in corso la procedura di sdemanializzazione ai sensi dell'articolo 35 del Codice della navigazione, che risultino alla data del 30 giugno 1997, nel possesso del comune medesimo ovvero di persone fisiche, o giuridiche pubbliche e private, sono trasferiti *ope legis*, all'atto della adozione del provvedimento di sdemanializzazione, nel patrimonio del comune di Campomarino.

2. Con regolamento del Consiglio comunale, da adottarsi entro 6 mesi dalla comunicazione, a cura del Ministero delle finanze, del provvedimento di cui al comma 1, saranno stabilite le modalità ed il prezzo per la cessione della proprietà dei terreni di cui al comma 1 medesimo, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate, alle persone fisiche e alle persone giuridiche pubbliche e private, che ne risultino in possesso alla data del 30 giugno 1997 e dimostrino il titolo di acquisto della proprietà, sebbene inficiato dalla natura demaniale del bene, in uno delle forme previste dall'ordinamento giuridico:

1) Il prezzo della alienazione dovrà esser predeterminato, previo parere favorevole del competente ufficio del territorio da notificare al comune entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta, decorsi i quali si intende acquisito, tenendo conto della attuale destinazione urbanistica del terreno e non potrà essere inferiore a lire 500 a metro quadro e superiore a lire 2.000 al metro quadro, per i terreni destinati a verde agricolo, pubblico e privato, ed inferiore a lire 2.000 al metro quadro e superiore a lire 10.000 al metro quadro,

per i restanti, in relazione alla destinazione d'uso dei terreni ed agli indici di fabbricabilità.

2) Per i terreni già edificati o in corso di edificazione il trasferimento della proprietà dovrà essere subordinato all'accertamento della regolarità urbanistica della costruzione.

3) A tutti gli aventi diritto, ai sensi della vigente legge, dovranno essere assicurate idonee forme di comunicazione individuale o collettiva, nel caso di possesso comune, delle modalità e prezzo di alienazione, con la fissazione di un termine non inferiore a 180 giorni dalla ricezione per la adesione alla proposta di vendita, pena la decadenza dai benefici della presente legge.

4) Il prezzo per l'acquisto dovrà essere interamente e direttamente versato tramite il competente ufficio del registro che ne rilascia quietanza da esibire al momento della stipula del contratto.

5) La destinazione urbanistica dei terreni trasferiti al patrimonio del comune di Campomarino ai sensi del comma 1, non può essere modificata per la durata di 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge.

6) In caso di vendita da parte del comune di Campomarino dei terreni in suo possesso alla data del 30 giugno 1997, trasferiti nel proprio patrimonio, dovrà essere versato allo Stato il 50 per cento del corrispettivo».

18.0.2

BISCARDI, VALLETTA, CADDEO

Art. 19.

Sopprimere l'articolo.

19.1

LA LOGGIA, D'ALÌ, VENTUCCI

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

«Art. 19. – 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma 1, sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere criptati».

19.2

ROSSI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di pagamento dell'abbonamento oltre il termine stabilito è dovuto un interesse pari al doppio del tasso di interesse legale».

19.3

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le entrate relative al canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono devolute alle regioni, nel cui territorio sono riscosse. Al concessionario del servizio sono attribuite le somme relative alle soprattasse di cui ai commi precedenti».

19.4

ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le entrate relative al canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono devolute alle province, nei cui territori sono riscosse. Al concessionario del servizio sono attribuiti le somme relative alle soprattasse di cui ai commi precedenti».

19.5

ROSSI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative)

1. All'articolo 23 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, recante l'indicazione degli atti soggetti alle tasse sulle concessioni governative, è apportata la seguente modificazione:

a) nella nota 3, dopo le parole: "per le sole società di capitali" sono aggiunte le seguenti: "nonchè per le banche popolari e le banche di credito cooperativo"».

19.0.1

D'ALÌ, VENTUCCI

Art. 20.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In deroga ai commi 3 e 4 dell'articolo 139 del codice di procedura civile, gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere notificati solo alla persona interessata».

20.1

ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente i soggetti abilitati alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente, è sostituito dal seguente: "La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori o dagli ufficiali di riscossione dipendenti dal concessionario"».

20.2

ROSSI

Art. 21.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

21.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e nel regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, recante norme per l'alienazione, la permuta e l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato"».

21.2

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere in fine i seguenti commi:

«4-bis. I beni appartenenti al demanio marittimo statale di cui all'articolo 28 del codice della navigazione, nonchè le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio dei comuni, salvo quanto disposto dal comma 4-ter.

4-ter. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 4-bis del presente articolo le categorie di porti marittimi nazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

4-quater. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni interessati tutte le aree ed i beni immobili e mobili appartenenti al demanio marittimo statale ed affidati in gestione agli Enti, alle aziende dei mezzi meccanici ed ai consorzi qualora siano utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-quinquies. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di trasferimento dei beni e delle aree di cui al comma *4-bis*. I sindaci dei comuni competenti per territorio trasmettono al Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, gli elenchi delle aree e dei beni di cui al comma *4-quater*.

4-sexies. I beni immobili demaniali trasferiti restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici ed artistici.

4-septies. È consentito l'affidamento in gestione delle attività inerenti le aree ed i beni di cui al comma *4-bis* a soggetti privati o ad organismi ai quali partecipano congiuntamente soggetti pubblici e privati. L'affidamento deve avvenire mediante espletamento di gara pubblica sulla base della normativa vigente in materia. I comuni provvedono a determinare ed aggiornare gli eventuali canoni concessori per le attività affidate in gestione secondo le modalità ed i criteri stabiliti nell'atto di concessione.

4-octies. Tutti i trasferimenti previsti per i beni di cui al comma *4-bis* avvengono a titolo gratuito. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai comuni interessati, in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati alla data di entrata in vigore della presente legge, dovuti per i beni appartenenti al demanio marittimo statale trasferiti, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato, e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi».

21.3

ROSSI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1982, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 2007».

21.0.1

ROGNONI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, è soppresso il comma 13.».

21.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di revisione generale del catasto)

1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel comma 154 recante autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare del Governo in materia di revisione generale del catasto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, le parole: "classificazione e classamento delle unità immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "della classificazione e del classamento delle unità immobiliari e dei terreni";

b) dopo la lettera "e) sono aggiunte le seguenti:

e-bis) fissazione di nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni;

e-ter) individuazione di nuovi criteri di classificazione e determinazione delle rendite del catasto dei terreni, che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli".

2. Sono abrogati l'articolo 2, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, introdotto con la legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75 e l'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133.».

21.0.3.

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il rapporto di locazione avente ad oggetto gli immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici è disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.».

21.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Sono trasferite alle regioni le funzioni normative, esercitabili entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, acquisiti al patrimonio dagli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi.

2. Le regioni provvederanno ad adeguare la normativa fissata dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, alle realtà locali».

21.0.5

COVIELLO, MICELE, BONAVIDA

Art. 22.

Sopprimere il comma 1.

22.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nel caso in cui viene costituita una società con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale in applicazione del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà. Il soggetto passivo può richiedere l'applicazione, alternativamente alla predetta riduzione, di una imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili in misura pari allo 0,5 per cento del valore complessivo degli immobili al 12 dicembre 1992. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140».

22.0.1

IL RELATORE

Art. 23.

Sopprimere l'articolo.

23.1

ALBERTINI

Sopprimere l'articolo.

23.2

D'ALÌ, VENTUCCI

Art. 24.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono essere interpretati nel senso che dal 1° aprile 1998 non possono più essere nominati quali giudici i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria in servizio presso i dipartimenti delle entrate e del territorio. Restano confermate le norme effettuate fino a tale data».

24.0.1

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono essere interpretati nel senso che dal 1° aprile 1998 non possono più essere nominati quali primi giudici i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria in servizio presso i dipartimenti delle entrate e del territorio. Restano confermate le norme effettuate fino a tale data».

24.0.2

MANTICA, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono abrogati».

24.0.3

D'ALÌ, VENTUCCI

Art. 26.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Nella legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici, all'articolo 3, sostituire il comma 1, con il seguente:

“1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, da emanare entro sette mesi dal termine di scadenza stabilito per l'effettuazione della scelta determina l'ammontare del fondo da ripartire sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1 e comunicati al Ministero delle finanze entro il mese precedente.”».

26.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità per il conseguimento delle idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) semplificazione e razionalizzazione del procedimento.

b) individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi di selezione effettivamente qualificanti, rispetto alle funzioni da esercitare, con esclusione di ogni aggravio non funzionale;

c) articolazione della selezione in forma decentrata a livello territoriale».

26.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. L'articolo 18, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso».

26.0.3

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al comma 2, dell'articolo 18, delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole da: "con decreto del Presidente della Repubblica" fino a: "regolamento" con le seguenti: "il Governo è delegato ad emanare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo"».

26.0.4

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al comma 4, dell'articolo 21, delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449, dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente:

"*b*-bis). Le disposizioni del presente comma non potranno in nessun caso svolgere effetti in ordine a proventi di cui alla lettera *b*) conseguiti o deliberati o semplicemente richiesti anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa"».

26.0.5

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al comma 15, dell'articolo 24, delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449, sopprimere le seguenti parole: "della produttività aziendale, degli investimenti, dell'innovazione tecnologica"».

26.0.6

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il comma 22, dell'articolo 24, delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso».

26.0.7

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il comma 39, dell'articolo 24, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso».

26.0.8

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

Il comma 2, dell'articolo 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

“2. Gli idonei dei concorsi per dirigente del Ministero delle finanze, inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento e nella IX qualifica funzionale, in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a dieci anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche della ex carriera direttiva, che reggono uffici di livello dirigenziale da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente dei ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni. L'inquadramento è disposto con decreto ministeriale con decorrenza giuridica dalla data di assunzione delle funzioni di reggenza per i posti disponibili o che si renderanno disponibili, sulla base di una graduatoria che viene formata tenendo conto della successione temporale delle disponibilità annuali cui si riferiscono i predetti concorsi».

26.0.9

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

Il comma 2, dell'articolo 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

“2. Gli idonei dei concorsi inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento e nella IX qualifica funzionale, in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a dieci anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente con carattere di priorità rispetto al personale nominato al di fuori delle procedure concorsuali. L'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge».

26.0.10

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 45-bis del codice della navigazione, introdotto con il comma 2 dell'articolo 02 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, dopo le parole: "attività secondaria nell'ambito della concessione" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di tutte le attività oggetto della concessione, quando queste siano complementari o comunque collegate a un complesso aziendale localizzato in area confinante con quella in concessione. In tale ultimo caso l'affidatario è obbligato in solido con il concessionario per il pagamento del canone"».

26.0.11

BISCARDI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina)

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è elevato a quattro anni.

2. È fissato il termine del 31 dicembre 1998 per la presentazione del certificato definitivo previsto dal comma 2, articolo 4, della legge 6 agosto 1954, n. 604, da parte dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano aver stipulato l'atto di compravendita entro il 15 gennaio 1994.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di norme relative all'agevolazione della formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) prevedere agevolazioni sia di carattere tributario sia in termini di servizi, con l'obiettivo di favorire prioritariamente i giovani imprenditori agricoli e le cooperative agricole;

b) semplificare le procedure di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, per la concessione delle agevolazioni tributarie, secondo le norme di cui all'articolo 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127».

26.0.12

CADDEO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Fermi restando i vincoli paesaggistici ed ambientali, gli occupanti di immobili che risultano appartenere al demanio ai sensi dell'articolo 822, primo comma, del codice civile e dell'articolo 28 del codice della navigazione ma che, a seguito di accertamento eseguito dalle autorità amministrative competenti, risultino avere perdute le caratteristiche proprie dei suddetti beni, possono acquistarne la proprietà previo pagamento dell'indennità di cui al comma 2. Contestualmente ai comuni interessati possono essere cedute le aree utilizzate per servizi pubblici. Il trasferimento della proprietà estingue i giudizi pendenti relativi all'occupazione del medesimo immobile.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la misura dell'indennità da corrispondere per categoria e tipologia di beni, nonchè le modalità e i termini per gli accertamenti da parte delle autorità amministrative competenti ed ogni altra disposizione di attuazione».

26.0.13 CADDEO, BISCARDI, VALLETTA, PAROLA, BIASCO, SARTORI,
MIGONE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche delle disposizioni transitorie di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e di cui al Titolo III del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

1. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo n. 545 del 1992, è inserito il seguente:

“Art. 44-bis. – 1. In deroga all'articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle commissioni di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate o decise da un giudice singolo designato dal presidente della sezione fra i componenti della stessa.

2. Oltre ai compensi fisso e aggiuntivo spettanti ai sensi dell'articolo 13, al giudice unico è dovuto, per ogni ricorso definito nella qualità, un compenso uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali”.

2. Nell'articolo 72 del decreto legislativo n. 546 del 1992 è inserito il seguente comma:

“1-bis. In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie previste dal precedente comma 1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado ed il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, sia inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo è stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, può nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 4, lettera a) del decreto legislativo n. 545 del 1992 ovvero che sia in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un'anzianità di servizio presso le commissioni tributarie di almeno dieci anni. Per la trattazione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del Capo I del decreto, ad eccezione dell'articolo 33, intendendosi sostituito in ogni caso il giudice singolo al relatore e al Collegio. Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto, comprese, con la medesima sostituzione, quelle dal capo II, ma il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 48 comma 2, è obbligatorio se all'udienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie di cui al presente comma vanno trattate dal giudice singolo in udienze distinte da quelle collegiali”».

26.0.14

IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'adozione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'articolo 65 del predetto decreto, è differito al 31 ottobre 1998, la relativa delibera ha effetto dal 1999».

26.0.15

VILLONE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. È abrogato l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 495».

26.0.16

IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. In applicazione del comma 59 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la selezione del personale da assumere, per periodi di tre mesi, avviene mediante concorso pubblico, su base territoriale regionale, intendendosi per tale anche quella della provincia autonoma di Trento, o compartimentale e consistente in una prova attitudinale costituita da una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica.

2. Le assunzioni di personale, riferite esclusivamente a profili professionali appartenenti alla settima qualifica funzionale, avvengono nell'ambito di ogni circoscrizione territoriale, proporzionalmente ai risparmi ottenuti.

3. La relativa graduatoria, dopo l'immissione in servizio del primo contingente, rimane aperta fino ad esaurimento e da essa, attraverso scorrimento, verranno attinti gli impiegati da assumere per i trimestri successivi, utilizzando anche gli ulteriori incrementi di risparmio verificatisi».

26.0.17

IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Nell'articolo 4, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la parola "inferiore" è sostituita dalla seguente: "superiore"».

26.0.18

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

All'articolo 23, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono aggiunte alla fine le seguenti lettere:

“d) nel comma 204 le parole ‘1993, 1994 e 1995’ sono sostituite dalle seguenti: ‘1992, 1993, 1994 e 1995’;

e) nel comma 206 le parole ‘1993, 1994, 1995 e 1996’ sono sostituite dalle seguenti: ‘1992, 1993, 1994, 1995 e 1996’».

26.0.19

IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Proroga della convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio)

1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, concernente la proroga della convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, le parole: "30 aprile 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998"».

26.0.20

IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il termine del 15 marzo 1998 previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis della legge n. 140 del 28 maggio 1997 è prorogato al 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis della legge n. 140 del 28 maggio 1997, che non abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1° dicembre 1997, possono provvedere al versamento delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1° dicembre 1997, in unica soluzione entro il 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis della legge n. 140 del 28 maggio 1997, che abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1° dicembre 1997 in misura inferiore a quanto dovuto, possono provvedere al conguaglio delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1° dicembre 1997, entro il 30 giugno 1998.

2. I soggetti che regolarizzino redditi di pensione estera antecedenti al 1996 secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis della legge n. 140 del 28 maggio 1997, possono usufruire, per i redditi avuti nel 1996, delle modalità introdotte con l'articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 408 del 29 dicembre 1990, anche nel caso non abbiano effettuato la dichiarazione dei redditi. La soprattassa ivi prevista nella misura del 30 per cento è ridotta al 15 per cento».

26.0.21

IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Incentivi per la mobilità del Personale)

1. Le norme contenute nei commi 198 e 199 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, vanno intese nel senso della loro appli-

cabilità, senza la necessità di dover accertare l'effettivo disagio di cui al comma 35 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al personale del Ministero delle finanze di cui al comma 197 del medesimo articolo 3 ed altresì, con precedenza, al personale il cui trasferimento è funzionale all'attivazione degli uffici delle entrate e degli uffici del territorio, nonché ai dirigenti che abbiano obbligo di partecipare alle procedure di avvicendamento nelle funzioni dirigenziali previste dall'articolo 22 del CCNL.

2. Nei confronti di tutto il personale indicato al comma 1, per il quale non risulta comunque possibile procedere all'assegnazione di un alloggio ai sensi dei commi 199 e 200 dell'articolo 3 citato al predetto comma 1, si procede all'attribuzione di una ulteriore indennità pari alla metà del canone necessario per acquisire in locazione un alloggio simile sul libero mercato. Criteri, modalità, e requisiti per la quantificazione e la corresponsione dell'indennità, che non può comunque avere durata superiore ai tre anni, sono fissati con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La spesa per la corresponsione dell'indennità di cui al comma 2 è quantificata in lire 5.400 milioni per il 1998 e in lire 8.400 milioni per il 1999 ed alla sua copertura si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal conseguente potenziamento dell'attività di accertamento degli uffici».

26.0.22

IL RELATORE

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 2.1 è finalizzato alla soppressione dell'articolo 2, in quanto la normativa in esso contenuta è stata ricompresa nel disegno di legge collegato alla manovra di bilancio per il 1998, oggi legge 27 dicembre 1997, n. 449.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati all'articolo 2 dal senatore Rossi, unitamente a tutti gli altri dallo stesso presentati, stante l'assenza del presentatore, si danno per illustrati.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 2.0.1 tende a dare soluzione ad una situazione ingiusta che crea disagi notevoli alle famiglie colpite nel 1966 dagli eventi alluvionali di Firenze. Una legge del 1983 disponeva che a tali famiglie fossero assegnati dei locali dello Stato; in seguito si propose di alienare loro queste abitazioni. La legge, come dicevo, fu varata nel 1983 e a quella data le suddette famiglie erano disponibili all'acquisto, ma i ritardi dell'Amministrazione finanziaria non hanno reso possibile questo passaggio di proprietà. La conseguenza è che questi cittadini ora dovrebbero pagare il bene rivalutato e ciò per una inadempienza imputabile non a loro ma all'Amministrazione finanziaria.

BOSELLO. Senatore Bonavita, è sicuro che le cose stiano nei termini in cui le ha prospettate, vale a dire che senza un intervento positivo il prezzo dell'immobile debba intendersi rivalutato?

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Così ritiene l'Amministrazione finanziaria che dovrà applicare il provvedimento.

BOSELLO. Le ho fatto questa domanda per sapere se la Commissione, in questa sede, è chiamata a votare una norma interpretativa o innovativa.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Si tratta di una norma innovativa, ma in qualche modo anche interpretativa, perchè intende riferire la valutazione dell'immobile alla data di entrata in vigore della legge.

BOSELLO. Ringrazio il relatore per sua disponibilità. Ogni tanto ho l'impressione che il Parlamento sia chiamato a ratificare decisioni che l'Amministrazione non vuole prendere e che, viceversa, dovrebbe e potrebbe prendere. Credo che il senso di disagio che provo in questi casi possa essere condiviso dai colleghi, quale che sia lo schieramento politico di appartenenza.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 3.4 è finalizzato alla soppressione del comma 4 dell'articolo 3, le cui disposizioni hanno trovato già collocazione nella legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

L'emendamento 4.1 è finalizzato alla soppressione dell'intero articolo 4 in quanto le norme in esso contenute sono presenti in un altro provvedimento, già in vigore.

Con l'emendamento 4.4 si stabilisce che, in materia di operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto, non si dà luogo ad accertamenti nè a rimborsi di imposte qualora sia stata applicata una disciplina difforme da quella prevista nel precedente periodo relativamente alla Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 recepita negli anni successivi nel nostro Paese.

Preannuncio però una riformulazione dell'emendamento che peraltro ha lo stesso contenuto dell'emendamento 4.3 presentato dai senatori D'Alì e Ventucci.

D'ALÌ. Come ha detto il relatore, l'emendamento 4.3 è uguale a quello da lui testè illustrato: le motivazioni sono dunque le medesime.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 4.0.1, che contiene modifiche alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto, tiene conto di una serie di esigenze avanzate dal settore degli autotrasporti: si prevede che l'imposta diventi esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L'emendamento, peraltro, va modificato nel senso che la novella normativa contenuta nella lettera a) non è sostitutiva del quinto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, ma si aggiunge a tale quinto comma.

Questa è la richiesta avanzata dagli autotrasportatori, che va nello stesso senso di quanto abbiamo deciso per altre categorie relativamente ad imprese che si trovavano in condizioni particolari. Si può trovare una formulazione migliore, ma in ogni caso si risponde ad un'esigenza prospettata.

Presidenza del vice presidente D'ALÌ

PRESIDENTE. Rinuncio ad illustrare l'emendamento 6.4.

L'emendamento 7.0.1 presentato dal Governo viene accantonato.

L'emendamento 9.1, presentato da me e dal senatore Ventucci, concerne la prevista riduzione delle accise sul gasolio agricolo per quanto riguarda il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche, che si propone di estendere a tutta l'attività agricola e zootecnica. Lo stesso vale per l'emendamento 9.2, con la variante che l'estensione riguarda le colture orto-floro-vivaistiche.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Con l'emendamento 10.1 si vuole consentire l'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli esportati e reimmatricolati all'estero a seguito del trasferimento della residenza. Oggi questo non è possibile, perchè se si esporta un autoveicolo e si immatricula all'estero si debbono pagare le tasse nel nostro Paese anche se sono già state pagate all'estero. Va pertanto evitata una doppia tassazione.

Gli emendamenti 10.2 e 10.3 sono volti a coordinare le disposizioni recate dal disegno di legge con quelle già presentati nella legge 27 dicembre 1997, n. 449, collegata alla finanziaria.

BOSELLO. A proposito dell'emendamento 10.1, di cui condivido pienamente la finalità, invito il relatore a riformularlo chiarendo che non sono soggetti alle imposte i veicoli e gli autoscafi definitivamente esportati. Infatti con una formulazione più semplice si otterrebbe lo stesso risultato e in più si avrebbe l'effetto di rendere la norma più facilmente comprensibile per i destinatari.

È vero che non è compito del Parlamento fare una rivoluzione, tuttavia qualche modifica in tal senso non guasterebbe.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che la richiesta formulata dal senatore Bosello di rendere più chiaro il testo dell'emendamento si possa prendere in considerazione: farò una verifica per cercare di trovare una soluzione più chiara e semplice.

PRESIDENTE. L'emendamento 11.1 è relativo alla normativa proposta in tema di utilizzazione di studi di settore: si propone la sostituzione del comma 2 dell'articolo 11 per evitare una discriminazione di trattamento tra coloro che hanno scelto la contabilità

ordinaria e quelli che non lo hanno fatto, equiparando in tal modo i contribuenti.

L'emendamento 11.3 propone una modifica del comma 3 dell'articolo 11 che è conseguente a quanto previsto dall'emendamento 11.1, sostitutivo dell'intero comma, in materia di studi di settore.

ALBERTINI. L'emendamento 11.2 prevede che si proceda agli accertamenti ogni qualvolta l'ammontare dei compensi o dei ricavi, determinabili sulla base degli studi di settore, risulti superiore all'ammontare dei compensi o dei ricavi dichiarati dal contribuente con riferimento agli stessi periodi di imposta.

L'emendamento 11.4 prevede che per le imprese che abbiano un reddito compreso tra i 10 e i 50 miliardi si proceda ai controlli di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una volta ogni sei anni, mentre per le imprese il cui reddito sia superiore ai 50 miliardi i controlli dovranno essere effettuati almeno una volta ogni tre anni.

Ritiro l'emendamento 11.5. L'emendamento 11.9, soppressivo del comma 1 dell'articolo 11, propone di mantenere in vigore la previsione di cui all'articolo 62-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: si tratta di riferirsi, nell'elaborazione dei parametri degli studi di settore, ad indicatori specifici, quali ad esempio l'acquisto di beni e servizi, i prezzi medi praticati, i consumi di materie prime e sussidiarie, menzionati dal citato articolo 62-*bis*.

Sono a conoscenza del fatto che il Ministero delle finanze intende proporre una riformulazione di tale disposizione; mi riservo pertanto di pronunciarmi sull'eventuale proposta del sottosegretario Castellani.

L'emendamento 11.10 prevede che l'elaborazione degli studi di settore nonché ogni altra attività di ricerca in materia tributaria siano affidate ad una società a partecipazione pubblica. Il Ministero delle finanze deve detenere una quota di capitale della società non inferiore al 51 per cento; ulteriori quote di capitale possono essere detenute da altri enti pubblici quali la Consob, l'Isvap ed altri enti esercenti attività di controllo sulle imprese.

L'attuale formulazione del testo non esclude infatti che una società con una ridottissima partecipazione pubblica possa elaborare studi di settore. L'affidamento a società private, ovvero ai destinatari dei controlli, di attività di ricerca con rilevanti effetti fiscali e tributari rappresenta un'aberrazione.

PRESIDENTE. L'emendamento 11.7 tende ad evitare un'eccessiva discrezionalità da parte del Ministero delle finanze nella costituzione della Commissione di esperti di cui al comma 7. Pertanto si prevede che questa sia composta, per almeno due terzi, in base alle segnalazioni (e non «tenendone conto», che è una dizione non vincolante) pervenute dalle organizzazioni economiche di categoria degli ordini professionali.

L'emendamento 11.8 prevede che la Commissione di esperti, designata secondo le modalità indicate dall'emendamento 11.7, sia chiamata

ad esprimere il suo parere in tutte le fasi di costruzione degli studi di settore e non solo prima della loro approvazione e pubblicazione. L'attuale previsione infatti finirebbe per vanificare l'intervento della Commissione.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 11.0.1 prevede un'operazione di delegificazione. Attualmente la misura in base alla quale alcuni Stati vengono considerati dei «paradisi fiscali» viene stabilita per legge. La proposta emendativa stabilisce che la determinazione di questa misura debba essere demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, su iniziativa del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Poichè i livelli di tassazione mutano nel tempo, spetta ad un decreto governativo la valutazione del livello di tassazione che consente ad uno Stato di essere considerato un paradiso fiscale.

PRESIDENTE. Si tratterebbe di una delega al Governo finalizzata a stabilire annualmente qual è il livello di tassazione oltre il quale lo Stato non può essere considerato un paradiso fiscale.

BOSELLO. Si tratta di un potere regolamentare.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. La norma stabilisce il *quantum*, ovvero il livello di pressione fiscale che è mutevole in quanto le realtà socio-economiche e i livelli di tassazione dei vari paesi cambiano nel tempo. In sostanza si demanda al Governo la facoltà di revisionare i criteri in base ai quali il regime fiscale dello Stato estero è considerato privilegiato.

L'emendamento 11.0.2 prevede snellimenti in materia di accertamento fiscale. Si tratta infatti di indurre il contribuente a fornire al Ministero le notizie necessarie per formulare gli studi di settore e soprattutto di evitare che il contribuente inadempiente fiscale possa utilizzare questi dati in sede di contenzioso. Tale previsione eviterebbe all'Amministrazione di procedere ad accertamenti «a rate» e di provocare ritardi inutili nell'azione amministrativa facendo nascere un contenzioso artificioso.

L'emendamento 11.0.3 stabilisce quella che impropriamente si potrebbe chiamare una sanatoria. Si tratta di un serie di soggetti, associazioni sindacali e di categoria, che hanno agito come centri di assistenza fiscale anche perchè mancava una normativa precisa in proposito, ed hanno compiuto una serie di atti che è necessario salvaguardare per evitare di alimentare il contenzioso e di colpire una serie di contribuenti che si sono affidati a queste associazioni in buona fede.

Successivamente è poi entrata in vigore la normativa sui centri di assistenza fiscale e quindi il problema non sussiste più.

PRESIDENTE. È dunque una sorta di sanatoria di un «abusivismo» di assistenza fiscale realizzato da soggetti non autorizzati ma che ritenevano di esserlo in quanto mancava una normativa in proposito.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Con l'emendamento 12.0.1, che contiene un norma interpretativa, si intende stabilire che soltanto alcuni atti di indirizzo politico-amministrativo debbono essere adottati dal Ministro delle finanze; gli altri possono essere emanati anche dai funzionari che hanno tale facoltà.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.0.2 c'è il parere contrario della 5^a Commissione relativamente al comma 2. Il comma 1 consente di mantenere l'impegno di risorse disponibili su capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1997 ai fini della ristrutturazione degli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

PRESIDENTE. Diamo per illustrato l'emendamento 12.0.3, presentato dai senatori Costa e Lo Curzio.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Gli emendamenti 13.2 e 17.1 riguardano esigenze di coordinamento tra il testo in discussione ed i provvedimenti già entrati in vigore.

BOSELLO. Mi sembra che non sia la prima volta che si propongono emendamenti soppressivi perchè la materia è stata disciplinata da altri disegni di legge. Volevo segnalare che questo modo di legiferare non è sicuramente il migliore.

PRESIDENTE. La presentazione del disegno di legge in esame è di gran lunga antecedente all'approvazione dei provvedimenti finanziari.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Molte materie, come quelle relative alle tasse automobilistiche, all'ICI, all'IVA, sono state affrontate nei provvedimenti finanziari o in altri disegni di legge. Convegno comunque con il senatore Bosello.

PRESIDENTE. Dichiaro l'emendamento 17.0.2, presentato dal senatore Rossi, inammissibile per mancanza di contenuto normativo.

L'emendamento 18.0.1, presentato dai senatori Carpinelli e Capaldi, si dà per illustrato.

CADDEO. Rinuncio ad illustrare l'emendamento 18.0.2, in quanto è ampiamente noto alla Commissione.

PRESIDENTE. L'emendamento 19.1 tende a sopprimere l'articolo 19 recante disposizioni in materia di accertamento e di riscossione dell'abbonamento radiotelevisivo.

L'emendamento 19.3 è volto, in subordine, a sostituire il comma 2 dell'articolo 19. Ci sembra veramente eccessivo, addirittura vessatorio, il sistema di sanzioni previsto nel disegno di legge nei confronti del cittadino reo di non aver pagato il canone televisivo. L'articolo 19 infatti stabilisce una soprattassa pari ad un sesto della semestralità degli abbonamenti per i pagamenti effettuati entro il mese successivo a quello di scadenza; per i pagamenti effettuati oltre detto mese è dovuta una so-

prattassa pari alla metà della predetta semestralità; decorso un anno dalla scadenza del termine fissato per il versamento, è dovuta una soprattassa pari a due volte l'ammontare dell'abbonamento stesso. Si tratta di sanzioni molto pesanti, per cui riteniamo che si debba riportare la previsione delle stesse in termini più accettabili, più consoni ad uno Stato civile.

L'emendamento 19.0.1 è volto ad equiparare le disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, relativamente alle società di capitali, alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 21.1 tende a coordinare la normativa con le disposizioni già recate dalla legge 27 dicembre 1997, n.449.

L'emendamento 21.2 è volto a snellire la procedura per l'alienazione dei beni demaniali pubblici afferenti all'Amministrazione finanziaria. Oggi per alienare un bene di proprietà dell'Amministrazione finanziaria bisogna pubblicare l'avviso di vendita sulla *Gazzetta Ufficiale* se questo bene ha un valore superiore ad una certa cifra.

Poichè i valori sono fermi a quelli del 1909, in questo modo parifichiamo il comportamento dell'Amministrazione finanziaria a quello delle restanti amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. Diamo per illustrato l'emendamento 21.0.1, presentato dal senatore Rognoni, relativo alle opere per il porto di Genova.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 21.0.2 si propone di rimediare ad un errore commesso, a mio giudizio, in sede di approvazione della legge finanziaria. Infatti, la riapertura dei termini dei ricorsi alle Commissioni censuarie da parte dei comuni intralcia enormemente la semplificazione amministrativa attuata con i decreti delegati Bassanini e con altri provvedimenti collegati alla legge finanziaria, tutti finalizzati ad un riordino del catasto. La presenza di una serie di contenziosi durante detta fase di riordino, voluta anche per sistemare le questioni sospese, crea delle difficoltà notevoli, e poichè non vorremmo trovarci nell'impossibilità di operare, ritengo che la riapertura dei termini dei ricorsi, prevista nella legge n. 449 del 1997, sia da evitare.

L'emendamento 21.0.3 si propone di estendere le norme contenute nella legge n. 662 del 1996, concernenti una serie di disposizioni relative al catasto urbano e rurale, anche ai terreni. In tal modo il riordino generale del catasto riguarderà non solo le unità immobiliari ma anche i terreni.

Con l'emendamento 21.0.4 si vuole disciplinare il regime locativo degli immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo. L'emendamento propone che l'affitto di tali immobili ai dipendenti pubblici venga stabilito sulla base dell'equo canone.

PRESIDENTE. Questo sistema pertanto è meno gravoso per il dipendente pubblico.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Certamente, il più delle volte la vecchia normativa dava luogo ad un affitto superiore allo stipendio.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. La vecchia normativa praticamente presupponeva il valore di mercato dell'immobile.

L'emendamento 21.0.5 riguarda gli immobili di pertinenza degli enti di riforma fondiaria, per i quali si prevede il trasferimento alle regioni delle funzioni normative. In ordine alla loro alienazione sono sorti alcuni problemi. Infatti se si procede all'alienazione con gli attuali procedimenti, quindi senza delegare le funzioni normative alle regioni, non verranno tenute in alcun conto le migliorie apportate. Per tale motivo si ritiene opportuno trasferire, nel rispetto delle leggi, le funzioni normative alle regioni anche per motivi di semplificazione amministrativa.

Quanto al secondo comma dell'emendamento, in linea di principio ritengo non sia necessario, esistendo una legge nazionale che stabilisce i comportamenti cui le regioni devono attenersi. Desidero tuttavia valutare meglio la questione, che credo debba essere oggetto di un ulteriore approfondimento da parte della Commissione stessa. Mi riservo pertanto di fornire una valutazione definitiva in sede di votazione.

Ritiro l'emendamento 22.1.

L'emendamento 22.0.1 intende facilitare i processi di conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale, ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, attraverso una riduzione dell'imposizione. Alternativamente, il soggetto passivo può richiedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. Si tratta in sostanza di ridurre l'imposizione fiscale per una serie di soggetti.

La formulazione dell'emendamento tiene conto di quanto in Commissione era stato affermato dal senatore Biasco.

ALBERTINI. L'emendamento 23.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Do per illustrato l'emendamento 23.2.

L'emendamento 24.0.1 si riferisce ad una norma introdotta dalla legge finanziaria che ha inciso sulla formazione delle Commissioni tributarie. Si vuole significare che la disposizione contenuta nei commi 3 e 4 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non ha effetto retroattivo e quindi agisce soltanto per il futuro.

L'emendamento 24.0.2, presentato dai senatori Mantica e Pedrizzi, di contenuto identico al precedente, si dà per illustrato.

L'emendamento 24.0.3, sempre in materia di Commissioni tributarie, è volto a sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che contengono alcune modifiche sulla composizione delle Commissioni tributarie che poi sono state interpretate dal Ministero delle finanze in maniera forse non perfettamente conforme a quello che era l'intendimento dei proponenti di quelle norme.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento 26.0.1 e ne presento una nuova formulazione, recante disposizioni in

materia di movimenti e partiti politici, che reca la firma degli esponenti di quasi tutti i Gruppi parlamentari. L'emendamento è il seguente:

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

*(Disposizioni in materia di movimenti
e partiti politici)*

1. Alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, è apportata la seguente modificazione:

All'articolo 4, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare entro il 28 febbraio 1998, ripartisce a titolo di erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 110 miliardi di lire, con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuati secondo i criteri di cui al comma 1.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.2.32 - cap. 4507 - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, dopo il trasferimento nella medesima unità previsionale di base della somma necessaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

1-quater. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

26.0.1 (Nuovo testo) BONAVITA, VEGAS, DI BENEDETTO, ALBERTINI,
GUERZONI, LAVAGNINI, PERUZZOTTI, SEMENZATO,
NAPOLI Bruno, CIMMINO, PONTONE

BOSELLO. Vorrei sapere se tale nuova formulazione dell'emendamento è stata sottoposta al parere della 5^a Commissione.

PRESIDENTE. Sull'emendamento originario non è stato espresso parere contrario. Il nuovo testo dell'emendamento è ora all'esame delle Commissioni 1^a e 5^a per il prescritto parere.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Con il provvedimento collegato alla finanziaria sono state previste nuove forze nella Amministrazione finanziaria. L'emendamento 26.0.2 è finalizzato a delegificare le disposizioni relative alla idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale

introducendo criteri di semplificazione e razionalizzazione del procedimento nonchè per l'individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi di selezione effettivamente qualificanti, soprattutto per riuscire a far fronte alla possibilità di assunzione attraverso il *part-time* introdotto anche nell'Amministrazione finanziaria. Si tratta inoltre di articolare la selezione in forma decentrata a livello territoriale.

PRESIDENTE. L'emendamento 26.0.3 è volto a sopprimere l'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che introduce nel nostro ordinamento una nuova tassa, e cioè l'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili. Riteniamo utile questa soppressione perchè non abbiamo condiviso l'introduzione, avvenuta alla Camera, di questa tassa nel collegato alla finanziaria che poi in Senato non fu possibile ridiscutere. Riteniamo che sia una tassa di difficilissima applicazione, anche se forse concettualmente condivisibile.

Ritiro l'emendamento 26.0.4, che in ogni caso aveva il significato di riportare la materia all'esame del Parlamento attraverso la procedura dei decreti delegati.

L'emendamento 26.0.5 è modificativo dell'articolo 21 della già citata legge n. 449 che ha sottoposto a tassazione i contributi in conto capitale ricevuti dalle imprese. Si tratta di una proposta interpretativa per evitare che possa sorgere un contenzioso tra imprese che hanno già beneficiato di queste provvidenze e il fisco. Infatti, se si dovesse letteralmente interpretare il disposto del collegato dovrebbero essere sottoposti a tassazione tutta una serie di contributi già incassati dalle imprese, sui quali queste avevano costruito i loro piani finanziari di investimento sapendo che erano allocabili al 50 per cento, così come previsto dalla precedente normativa, in un fondo di sospensione di imposte.

Ritengo che tutti possiamo comprendere quale sconvolgimento nei conti dei piani finanziari di molte imprese possa determinare quella disposizione, soprattutto nel Mezzogiorno di Italia, non perchè vi siano più imprese, ma in quanto maggiormente beneficiate – si potrebbe dire a questo punto danneggiate – dai contributi dello Stato. Dunque questo articolo può creare un grande sovvertimento dal punto di vista dei piani economici e finanziari delle singole imprese se non viene disposto che la norma non ha effetto retroattivo.

È già abbastanza penalizzante per le imprese la tassazione dei contributi a fondo perduto erogati dallo Stato. Una nuova tassazione, dopo averli già incassati, aver realizzato gli investimenti e impostato i propri bilanci in base alle previsioni secondo le quali erano stati chiesti i benefici, sarebbe non solo penalizzante ma irridente del lavoro fatto dall'imprenditore nel prospettare i suoi piani economici e finanziari.

Quello della non retroattività della norma fiscale è un principio di civiltà che il Parlamento deve ancora una volta ribadire, e sollecito la Commissione ad essere estremamente attenta su questo aspetto molto delicato.

L'emendamento 26.0.6 si riferisce all'articolo inserito nel collegato sulla possibilità di un aumento, a nostro giudizio indiscriminato, del canone RAI. Secondo l'articolo proposto dal Governo e approvato dal Par-

lamento, si dovrebbero ricondurre a carico dell'utente anche gli effetti della produttività aziendale, degli investimenti e dell'innovazione tecnologica. Riteniamo che in un'economia di libero mercato non sia concepibile finanziare le decisioni imprenditoriali e l'attività aziendale della RAI (eventualmente anche gli insuccessi di tale attività) con una tassa obbligatoria per il contribuente. Il canone attuale è già abbastanza oneroso; si dovrebbe mantenere l'aumento nei limiti dell'inflazione.

L'emendamento 26.0.7 è finalizzato a sopprimere quelle disposizioni della legge n. 449 del 1997 che hanno reso più onerosa per i contribuenti la richiesta di rimborsi all'Amministrazione finanziaria.

L'emendamento 26.0.8 si riferisce alla necessità (a nostro giudizio) di sopprimere il comma 39 dell'articolo 24 della legge n. 449, che attiene all'eventuale pagamento dei tributi e di altre entrate con sistemi diversi dal contante e in particolare con assegni: esso quindi legittima la possibilità di pagare le imposte con assegni di conto corrente, salvo poi ritenere nullo il pagamento nel caso in cui l'assegno risulti scoperto o comunque non pagabile. Riteniamo che sia importante eliminare questo comma perchè crea una grande confusione nel pagamento dei tributi e potrebbe provocare un contenzioso infinito anche sui motivi che possono dar luogo all'eventuale dichiarazione di non pagabilità dell'assegno, notoriamente dovuta non solo a mancanza di fondi, ma anche a tutta una serie di altre possibili motivazioni.

In ogni caso, ripeto, questo articolo legittimerebbe il pagamento delle imposte con assegno di conto corrente, mettendo in enorme difficoltà ogni esattore e ogni società di riscossione. Qui in Senato, in terza lettura del collegato, convenimmo tutti che questa previsione legislativa era da abolire, ma non fu fatto perchè in quel caso il testo sarebbe dovuto tornare all'esame della Camera per la quarta lettura. Abbiamo l'opportunità ora, in questa sede, di eliminare quella che riteniamo una mostruosità normativa.

L'emendamento 26.0.9 è la riproposizione di un articolo del collegato che era stato approvato in Senato e che è stato stralciato alla Camera. Riteniamo che questa sia la sede opportuna per poterne discutere.

Infine, l'emendamento 26.0.10 è una variante del precedente. La discussione al riguardo è aperta.

L'emendamento 26.0.11, presentato dal senatore Biscardi, si dà per illustrato.

CADDEO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 26.0.12.

Per quanto riguarda l'emendamento 26.0.13, si tratta di consentire ai cittadini che occupano immobili appartenenti al demanio ma che hanno perso le caratteristiche di demanialità – fermi restando i vincoli paesaggistici ed ambientali – di poterne acquistare la proprietà previo pagamento di una indennità che dovrà essere determinata con un decreto ministeriale, calibrato in base alle categorie e alle tipologie di beni. In molti casi si cerca di regolamentare anche i demani costruiti irregolarmente, per i quali è necessaria una sanatoria. È questo un argomento che abbiamo già discusso altre volte.

BOSELLO. Senatore Caddeo, vorrei suggerirle di aggiungere al primo periodo del comma 1, dopo le parole «previo pagamento», le parole «di un prezzo pari alla», cioè di dire «previo pagamento di un prezzo pari all'indennità». Infatti faccio fatica a pensare ad un contratto di compravendita nel quale la prestazione sia una indennità: la prestazione è un prezzo. Poi, come determinare quest'ultimo è un altro discorso.

CADDEO. Accolgo il suggerimento.

PRESIDENTE. Senatore Caddeo, mi chiedo se non vi sia la necessità di comprendere nella previsione anche il demanio delle regioni a statuto speciale, perchè si rischierebbe di creare una differenziazione. Alcuni demani sono delle regioni a statuto speciale e sono di assoluta competenza di quelle regioni. Quindi i cittadini di quelle regioni potrebbero essere esclusi dalla previsione.

CADDEO. Qui parliamo del demanio marittimo, che è dello Stato. Comunque ci vorrebbe una legge regionale.

PRESIDENTE. In ogni caso il Ministro dei trasporti non può intervenire sul demanio regionale. Quindi il problema esiste.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 26.0.14 è finalizzato ad assegnare al giudice singolo le controversie pendenti davanti alle Commissioni tributarie di primo grado di valore inferiore a cinque milioni di lire. Diversamente, anche per questioni di valore ridotto la decisione deve essere collegiale. Questo procura un accumularsi del ritardo nell'esame delle pratiche del contenzioso, e quindi della misura tendente ad accelerare le decisioni delle Commissioni tributarie.

PRESIDENTE. L'emendamento 26.0.15, presentato dal senatore Villone, si intende illustrato.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 26.0.16 propone l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, perchè introduce una discrasia fra la nomina dei titolari e la loro operatività in quanto quest'ultima viene rimandata di tre mesi. Sarebbe necessario che una persona nominata direttore regionale delle entrate cominciasse ad agire subito dopo aver preso possesso della sede; ritengo che il periodo previsto per l'entrata in possesso delle funzioni sia troppo lungo e non necessario.

L'emendamento 26.0.17 è finalizzata a snellire le procedure per assunzioni di personale a tempo determinato in relazione all'introduzione del *part-time* al fine di procedere in modo più certo e veloce.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Con l'emendamento 26.0.18 si intende sostituire la parola «inferiore» con «superiore» all'articolo 4, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto riguarda le aree che presentano rilevante squilibrio tra

domanda e offerta di lavoro (non quelle dell'obiettivo 1). Secondo il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, mantenendo la formula «non inferiore al 25 per cento», le aree, escluse quelle dell'obiettivo 1, opererebbero una sorta di risucchio di tutte le disponibilità. Pertanto si vorrebbe sostituire la parola «inferiore» con «superiore» in modo da limitare al 25 per cento.

PRESIDENTE. Mi sembra che ciò incida profondamente sulla sostanza della norma. Secondo il comma 15 dell'articolo 4 della citata legge n. 449, «Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote che il CIPE, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, riserva alle aree di cui al periodo precedente in una percentuale non inferiore al 25 per cento...».

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Si presume quindi dal 25 per cento in su. Con questa modifica quella percentuale non si può superare.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento 26.0.19.

L'emendamento 26.0.20 è volto ad estendere la proroga della convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio degli esattori al 31 dicembre 1998.

PRESIDENTE. Ricordo che fui promotore di questa iniziativa di proroga.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 26.0.21 tende a differire al 30 giugno 1998 il termine per corrispondere le imposte relative alla omessa dichiarazione di redditi da pensione di fonte estera.

Con l'emendamento 26.0.22 si propongono incentivi per la mobilità del personale. La 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per cui cercherò di trovare una nuova formulazione: altrimenti verrà ritirato.

PRESIDENTE. Abbiamo così completato l'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,35.

